

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 83-A)

*Urgenza*

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PICARDI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **MAGLIANO, LAMI STARNUTI, BELLISARIO, MONNI,  
LUSSU, MARIOTTI, DE LUCA Angelo, PERNA e BERGAMASCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1963**

---

**Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 1963**

---

**Modifica all'articolo 131 della Costituzione  
e istituzione della regione « Molise »**

---



ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge costituzionale in esame il presentatore, senatore Magliano, chiede la modifica dell'articolo 131 della Costituzione per la istituzione del Molise, come regione a sè stante. A lui si sono aggiunti numerosi senatori di tutti i Gruppi parlamentari.

Già nella precedente legislatura ebbi l'onore di riferire all'Assemblea sull'argomento. Nel richiamarmi a quel dibattito mi corre l'obbligo di riassumere brevemente le ragioni che militano a favore del proposto disegno di legge e che formarono oggetto di due mie relazioni.

L'aspirazione del Molise a formare Regione autonoma è secolare ed è profondamente radicata nell'anima popolare, sì da aver alimentato la speranza di tante generazioni che hanno così potuto mantenerla viva nelle coscienze, anche attraverso una illustre tradizione di studiosi molisani.

Purtroppo nel 1861, agli albori della Unità d'Italia, il Molise fu unito erroneamente agli Abruzzi ai soli fini « ufficiali e statistici ». Nonostante questa unione, rivelatasi ibrida e forzata alla esperienza successiva, il Molise ha mantenuto intatta la coscienza regionale e ciò per ragioni storiche, geografiche e sociali, oltre che per necessità obiettive.

Senza richiamare qui tutti i precedenti storici che hanno innegabilmente un grande valore probatorio ai fini della necessità obiettiva della regione Molise, e dimostrativo del fermento mantenutosi vivo nella coscienza popolare, basti solo rilevare che la gente molisana non ha trascurato alcuna occasione favorevole per manifestare solennemente e pubblicamente la sua aspirazione al riconoscimento regionale.

Ragioni sostanziali di carattere obiettivo si innestavano, come si innestano, nelle correnti di pensiero, di sentimento e di tradizioni che hanno mantenuta accesa la speranza e viva l'aspirazione secolare del Molise. Ed infatti il Molise, nella sua realtà storica, geografica e sociale, è una entità regionale per sè stante soprattutto come espressione di una necessità di vita di quelle laboriose popolazioni. E pertanto quella del Molise una aspirazione non a sfondo sentimentale,

ma un problema sostanziale di sviluppo e di progresso, sol che si consideri la disarticolazione dei servizi e delle varie funzioni amministrative in base all'attuale ordinamento.

Il Molise, come ben rileva nella sua relazione l'insigne proponente del presente disegno di legge, senatore Magliano, dipende da numerosi capoluoghi: da Napoli per il Provveditorato alle opere pubbliche, per la Corte d'Appello, per il compartimento ferroviario, per quelli di Polizia stradale, di Polizia ferroviaria, per la Direzione sanitaria militare e per l'Associazione nazionale controllo combustione, nonchè per il Tribunale militare e i Comandi militari; da Pescara per l'Ispettorato compartimentale agrario, per l'Ispettorato della motorizzazione civile, per l'ufficio compartimentale Monopoli, per la Capitaneria di porto, per il servizio R.A.I.-TV e per l'ufficio regionale del lavoro; dall'Aquila, per la Soprintendenza Monumenti e Gallerie e per l'Ispettorato regionale delle foreste; da Chieti per il Comando Legione Carabinieri e per la Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti; da Foggia per il Commissariato reintegra tratturi e per l'Istituto zooprofilattico; da Benevento per l'Ufficio tecnico imposta di fabbricazione e per l'Ufficio metrico pesi e misure; da Bari per il Comando militare di zona e per una parte del compartimento di Polizia ferroviaria; da Ancona, infine, per l'Ispettorato di zona delle Guardie di pubblica sicurezza e per la Direzione marittima.

Non vi è chi non veda l'incongruenza di un tale stato di fatto e non si renda conto dell'assurdo criterio adoperato nel richiedere — arbitrariamente e con enorme dispendio di tempo, di energia e di denaro — ai cittadini del Molise di peregrinare tra i vari capoluoghi dell'Abruzzo, della Campania e delle Puglie alla ricerca, di volta in volta, dell'Ufficio regionale, quando era pur possibile quanto meno concentrare — per il Molise — i vari Uffici regionali in un solo Centro. Ma la verità è che il Molise, legato artificiosamente e formalmente agli Abruzzi senza nessuna sostanziale connessione o contatto per le differenti condizioni della struttura economico-sociale, ha diritto al riconoscimento di regione a sè stante, come essenza e ragione

di vita di quelle popolazioni e non per appagare un desiderio di vuoto campanilismo o una sterile aspirazione sentimentale di omaggio alla tradizione storica.

Forti del loro buon diritto i rappresentanti politici del Molise alla Costituente a gran voce richiesero ed ottennero dalla seconda Sottocommissione dei 75, con l'adesione fraternamente solidale dei rappresentanti degli Abruzzi, una decisione favorevole, — l'unica fra le numerose proposte fatte per nuove regioni — alla creazione del Molise come Regione a sè stante.

A seguito di tale decisione si ebbe il quasi unanime consenso delle popolazioni non solo del Molise — 131 centri favorevoli su 133 — ma anche degli Abruzzi nella inchiesta ordinata dalla Presidenza dell'Assemblea costituente.

Sembrava scontata la decisione favorevole quando invece si ritenne — la Costituente era ormai alla fine del suo mandato — di approvare soltanto le Regioni storiche tradizionali e di conseguenza di accantonare il problema molisano, nonostante le manifestazioni di simpatia e la piena comprensione dimostrata — anche in occasione dell'approvazione dell'emendamento Targetti, preclusivo per la creazione di nuove regioni — per i problemi vitali del Molise dalla Assemblea costituente.

E coerentemente a tale atteggiamento la stessa Costituente — pur avendo escluso dall'elenco dell'articolo 131 della Costituzione il Molise come Regione autonoma — dettò *solo ed esclusivamente* per il Molise — la norma XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

Tale norma — prorogata nella passata legislatura con legge costituzionale fino al 31 dicembre 1963 — consente la creazione di nuove regioni, anche senza il concorso delle condizioni richieste dall'articolo 132 della Costituzione, fermo però restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Ritengo che l'approvazione di tale Disposizione XI, nonchè della IV delle transitorie e finali della Costituzione, dettate entrambe solo per il Molise, costituiscano un privilegio costituzionale di eccezionale valore, ai fini della questione che ci occupa, ed un impegno

cui il Parlamento italiano non potrà e non dovrà certamente sottrarsi.

La legge 10 febbraio 1953, n. 62, sugli ordinamenti regionali, all'articolo 73 ha stabilito che ai fini della applicazione della XI delle Disposizioni finali e transitorie della Costituzione, e quindi con espresso riferimento al Molise, le popolazioni interessate vengano sentite tramite i Consigli comunali o i Commissari prefettizi, ove manchi la rappresentanza elettiva.

A norma del predetto articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, si è adempiuto all'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Hanno deliberato favorevolmente dando la loro adesione n. 214 Comuni degli Abruzzi e Molise con un totale di n. 861.320 abitanti. Dei 214 Comuni n. 130 sono della provincia di Campobasso, n. 38 di Chieti, n. 32 di Teramo, n. 7 di Pescara e n. 7 dell'Aquila.

Sulla popolazione complessiva degli Abruzzi e Molise, di abitanti n. 1.684.030, ha aderito in totale, per il distacco del Molise, una popolazione di complessive 861.320 unità eccedente di circa 300 mila unità il minimo del terzo (561.350 unità) richiesto dall'articolo 132 della Costituzione.

Vi sono perciò ormai tutte le condizioni perchè il Molise raggiunga il suo obiettivo, che dal 1946 va perseguendo con tenace volontà e concordia di partiti politici, di organizzazioni sindacali, di amministrazioni provinciali e di enti economici.

Il Parlamento, come si è rilevato innanzi, ha ripetutamente manifestato la sua volontà di aderire alla richiesta del Molise. Gli Abruzzi hanno anche reiteratamente dimostrato la maggiore comprensione e solidarietà verso il Molise.

Non vi è ragione quindi di non riconoscere la necessità di staccare dagli Abruzzi il Molise, per farne una Regione a sè stante, nella identica condizione in cui si trovano le altre Regioni riconosciute dall'articolo 131 della Costituzione, così come richiesto dal disegno di legge al nostro esame.

Nella passata legislatura un identico disegno di legge venne approvato dal Senato in prima e in seconda lettura, superando lar-

gamente, nella seconda lettura, il minimo dei due terzi dei membri dell'Assemblea.

La Camera dei deputati però non potette votare l'approvazione in seconda lettura del disegno di legge per alcune difficoltà dovute sia allo scioglimento delle Camere sia alla contemporanea approvazione della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 che modifica le norme per la elezione del Senato della Repubblica. Di qui la necessità e l'urgenza di rinnovare la procedura.

A tal fine i presentatori hanno predisposto l'articolo 2 nel testo ora in esame.

La 1<sup>a</sup> Commissione ha successivamente reputato opportuno modificare il testo dell'ar-

ticolo stesso, inquadrandone il contenuto, per ragioni di armonia legislativa, nel contesto dell'articolo 57 della Carta costituzionale.

Di conseguenza, il titolo del provvedimento va emendato come segue: « Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione " Molise " ».

La 1<sup>a</sup> Commissione, pertanto, si onora raccomandare all'approvazione del Senato, nel nuovo testo, il disegno di legge per la istituzione come regione a sè stante del Molise.

PICARDI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

TESTO DEI PROPONENTI

**Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della regione « Molise »**

## Art. 1.

L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica Italiana è così modificato:

« Sono costituite le seguenti Regioni:

- 1 — Piemonte;
- 2 — Valle d'Aosta;
- 3 — Lombardia;
- 4 — Trentino - Alto Adige;
- 5 — Veneto;
- 6 — Friuli-Venezia Giulia;
- 7 — Liguria;
- 8 — Emilia - Romagna;
- 9 — Toscana;
- 10 — Umbria
- 11 — Marche;
- 12 — Lazio;
- 13 — Abruzzi;
- 14 — Molise;
- 15 — Campania;
- 16 — Puglia;
- 17 — Basilicata;
- 18 — Calabria;
- 19 — Sicilia;
- 20 — Sardegna ».

## Art. 2.

Ai fini della elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione modificato coll'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963 n. 2, il Molise eleggerà 2 senatori.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione « Molise »**

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

L'articolo 57 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei Senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette: il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».